



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 115/2024

sul ricorso in materia di pensioni n. 23899 del registro di Segreteria, proposto da

- L. D., nato a omissis (omissis) il omissis, rappresentato e difeso dagli Avv. ti

Vincenzo Riccardi, Francesco Riccardi e Agostino Fortunato, con domicilio

PEC: vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con

sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pugliano

e dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T

Campanella, presso la sede Avvocatura INPS

resistente

FATTO

1. Il ricorrente L. D. è dipendente della Clinica Privata “omissis”, convenzionata

con il S.S.N., di omissis, dal 19 settembre 1984 con la qualifica di Infermiere

Professionale fino al 31.3.1993 e poi con la qualifica di Capo Sala con

responsabilità di reparto dall'1.4.1993 a tutt'oggi, pertanto ha maturato, ad oggi, un'anzianità di servizio pari a 39 anni.

In data 01.04.2021 ha presentato domanda di riscatto del Diploma di Infermiere Professionale conseguito il 09.07.1984. La richiesta è stata formulata anche per il solo biennio, secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 24 della legge 1646 del 22 novembre 1962 che disciplinava la facoltà di riscatto "del biennio corrispondente al corso di studio". Tuttavia, l'INPS l'ha rigettata con nota del 13.10.23 sull'assunto che il ricorrente non è in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

In punto di diritto, dopo aver premesso la sussistenza della cognizione di questa Corte sulla materia, ha illustrato la fondatezza della propria pretesa, concludendo come la giurisprudenza sia orientata nel senso di riconoscere meritevole di considerazione, ai fini dell'istituto del riscatto, la preparazione professionale, acquisita dagli interessati dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, quando la stessa sia indispensabile per accedere al posto ricoperto. Ha richiamato la sentenza Corte costituzionale n. 52 del 9-15 febbraio 2000.

Ha concluso chiedendo sia accertato e dichiarato il proprio diritto al riscatto del diploma di Infermiere Professionale per tutto il corso di studi ovvero, in subordine, quantomeno in relazione al solo biennio, essendo sufficiente per il pensionamento anticipato.

2. Con decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale n. 10/2024 dell'11/1/2024 è stato designato relatore della causa il Primo Referendario Sabrina Facciorusso. Con decreto del Giudice monocratico del 12 gennaio 2024 è stata fissata per la trattazione della causa l'udienza del 16 maggio 2024, rinviata all'udienza del 13 giugno 2024.

3. Si è costituita in giudizio l'Inps, con memoria depositata il 3 maggio 2024, con

il ministero degli Avvocati Caterina Battaglia e Maria Teresa Pugliano.

In via preliminare l'Inps ha eccepito difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non vertendo la presente causa su una pensione di pubblico dipendente bensì di un dipendente di struttura privata.

Nel merito ha affermato che la domanda del ricorrente è stata rigettata per carenza dei requisiti di legge. Per legge infatti – ha affermato l'Inps- sono riscattabili i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario e l'art. 1 l. n. 341/90 nel menzionare i titoli universitari passibili di riscatto annovera i diplomi universitari, i diplomi di laurea i diplomi di specializzazione, i dottorati di ricerca, senza alcun riferimento – afferma l'Inps - ai titoli equipollenti. Nella specie, il diploma conseguito dal ricorrente a conclusione di un corso tenuto presso azienda ospedaliera non rivestirebbe i requisiti richiesti dalla norma di cui al d.lgs. n. 184/97 che fa espresso riferimento ai soli titoli conseguiti presso università.

Ha poi ulteriormente motivato nel merito le ragioni della asserita infondatezza del ricorso.

Ha quindi concluso chiedendo che in via pregiudiziale sia dichiarata la carenza di giurisdizione in favore del Tribunale Ordinario; in subordine, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

4. In replica alla costituzione Inps, in data 24/05/2024, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria puntualizzando che la Clinica omissis (presso cui presta servizio il L.) è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Ha affermato che, secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con il provvedimento di

accreditamento il soggetto privato viene inserito nell'organizzazione della P.A. in modo continuativo e sistematico, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio e l'applicazione del regime della responsabilità erariale. Ha insistito che le Sezioni Unite aderiscono ancora una volta all'orientamento che “*adotta una nozione funzionale di rapporto di servizio quale presupposto della responsabilità amministrativa*”. Ha citato copiosa giurisprudenza in materia di danno erariale.

Nel merito ha poi eccepito che l'Inps avrebbe integrato la motivazione del rigetto *ex post*, in sede di costituzione in giudizio, aggiungendo motivi nuovi rispetto a quello addotto nel provvedimento di rigetto. Ha anche ribattuto nel merito alle ulteriori eccezioni dell'Inps. Ha quindi concluso per l'accoglimento del ricorso.

5. All'udienza del 13/6/2024 per il ricorrente è comparso l'Avv. Francesco Riccardi, mentre per l'Inps è comparsa l'Avv. Battaglia.

Il Giudice ha preliminarmente acquisito al fascicolo del giudizio la memoria depositata dal ricorrente in data 24/05/2024, sentita la difesa dell'Istituto che non si è opposta.

L'Avv. Riccardi si è quindi riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice e per l'accoglimento nel merito.

L'Inps ha insistito per la carenza di giurisdizione, ulteriormente argomentando in replica alla memoria del ricorrente, in ordine all'inconferenza della giurisprudenza ivi richiamata. Ha aggiunto che il L. versa i suoi contributi nell'AGO e che dunque nessun dubbio vi sarebbe sulla giurisdizione di questo Giudice.

Nel merito si è riportato.

In assenza di repliche la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore

dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. n. 1214/1934 e dell'art. 18 del c.g.c., rientrano nella giurisdizione contabile le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ovverosia quelle che gravano direttamente sul bilancio statale, mentre vi esulano quelle aventi ad oggetto i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, posto a carico del bilancio dell'INPS e non dello Stato (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 4854/2021; Sez. Giur. Umbria, sent. n. 54/C/2019), il cui regime è stato armonizzato a quello dell'AGO (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 486/2020).

Il presupposto della partecipazione finanziaria dello Stato, indispensabile per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, dev'essere infatti inteso *“nel senso contabilistico di imputazione al bilancio dello Stato—persona della spesa, o di parte di essa, concernente l'erogazione della prestazione previdenziale”*, sicché *“non appare sufficiente l'assunzione del solo onere contributivo, cui un'amministrazione statale potrebbe essere tenuta per un dipendente iscritto ad autonoma gestione previdenziale”* (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 141/2018).

Nella giurisdizione contabile, rientrano inoltre i ricorsi in materia di pensione, *“che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti”* (art. 62, comma 2, R. D. 1214/1934).

Pertanto, *“salvo che non si tratti di pensioni facenti carico allo Stato, al fine di stabilire se si tratti di controversia previdenziale appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti, occorre di volta in volta accertare se una legge stabilisca in tal senso”*. In altri termini, il discrimine *“non va individuato nella natura pubblica o privata dell'ente di provenienza del pensionato, bensì nella circostanza che vi sia o meno una specifica disposizione di legge”* (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 332/2019), ovvero più in generale che il trattamento pensionistico sia in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato (cfr. Sezione Giurisdizionale

Calabria, n. 125/2021).

2. Nel caso in esame, si deve convenire con l'Inps che il ricorrente è un dipendente di una casa di cura privata ed in passato ha comunque svolto servizio per altre strutture private, con un trattamento pensionistico a carico della gestione privata INPS. Inoltre, non sussiste alcuna norma specifica in deroga alla giurisdizione del Giudice ordinario, sicché competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

3. Né possono valere le diffuse citazioni giurisprudenziali del ricorrente le quali, avendo ad oggetto la tematica del “Rapporto di servizio” ai fini della sussistenza del danno erariale, vertono su tutt'altra materia.

Come è noto, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale (cd. responsabilità amministrativo-contabile) è cosa ben diversa dalla giurisdizione in materia di pensioni.

La responsabilità amministrativo-contabile dei pubblici dipendenti che cagionino un danno all'erario trova la sua unitaria e fondamentale disciplina, sostanziale e processuale, nelle leggi 14 gennaio 1994, nn. 19 e 20. Essa si configura qualora il dipendente pubblico (o altri soggetti legati alla PA da un “rapporto di servizio”) provochi un **danno patrimoniale**, diretto o indiretto, alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico, anche comunitario. Trattasi dunque di materia completamente avulsa da quella pensionistica.

Nella materia della responsabilità, come è noto, la giurisprudenza ha adottato i criteri menzionati dal ricorrente, per cui è avvinto da rapporto di servizio colui che si ingerisca nella gestione di pubblico denaro. Addirittura, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, perché legati da rapporto di servizio, persino gli imprenditori agricoli (dunque lavoratori autonomi, non dipendenti, aventi

partita IVA) che abbiano beneficiato di contributi pubblici per l'agricoltura e non li abbiano correttamente utilizzati (cfr. *ex multis* Sez. Giurisdizionale Calabria, sentenze nn. 375 e 381/2020). Ai fini del danno erariale essi sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ma non per questo lo sono anche i rispettivi trattamenti pensionistici.

Detto in altri termini, la giurisprudenza citata dal ricorrente è corretta (né potrebbe essere altrimenti, provenendo in gran parte dal Giudice del riparto) ma riguarda tutt'altra materia rispetto a quella oggi in esame. Il rapporto di servizio invocato dal L. sussiste, **ai soli fini di eventuali danni erariali** (non a fini pensionistici) tra la casa di cura di cui il L. è dipendente e il SSN, ma questo non è sufficiente ad attrarre la materia pensionistica dei propri dipendenti alla giurisdizione del Giudice contabile.

4. Ne consegue che dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del lavoro. Il ricorrente provvederà a riassumere la domanda davanti al Giudice munito di giurisdizione nel termine perentorio indicato dalla legge al fine di fare salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute (cd. *translatio iudicii*).

5. Avuto riguardo ai motivi della decisione, alla particolare complessità delle questioni trattate ed alle pregresse incertezze giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente

pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell’Autorità

Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del lavoro.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13/6/2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Primo Ref. Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 28/06/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni